



CENTRO UNIVERSITARIO  
SPORTIVO ITALIANO

PERSONA GIURIDICA RICONOSCIUTA CON D.P.R. 30 APRILE 1968 N. 770

IL PRESIDENTE

Prot. n. 931/1-a  
Roma, 1° settembre 2021

Al Sottosegretario allo Sport  
Valentina Vezzali  
lavorosportivo@governo.it

Oggetto: **riforma del lavoro sportivo – trasmissione osservazioni CUSI.**

Gentilissima Sottosegretaria,

La ringrazio davvero molto per aver avviato questa fase di consultazione volta a favorire nel processo di elaborazione della normativa che lo riguarda il doveroso coinvolgimento di un mondo sportivo che sta ben operando, sia a livello organizzativo nelle difficoltà imposte dalla pandemia, sia sul piano delle competizioni visti i recenti, ottimi risultati.

Non sempre, infatti, nel passato, è stato possibile prendere parte alla predisposizione di misure normative concernenti lo sport.

Nell'esprimere apprezzamento per l'obiettivo generale di questa riforma riguardante l'organizzazione del mondo dello sport e delle prestazioni al suo interno, riforma che vuole portare stabilità e dare un valore aggiunto sociale a lavoratori e collaboratori, desideriamo tuttavia esprimere alcune riflessioni relative alla nostra realtà.

Va infatti rilevato che tale innovazione comporterà nuovi oneri ed una diversa organizzazione, soprattutto delle società e associazioni sportive, e che un simile obiettivo andrebbe accompagnato da maggiori risorse e opportunità a favore della "base", degli enti sportivi e dell'associazionismo sportivo, proprio per aumentare il livello generale di professionalità, anche se in ambito amatoriale e dilettantistico.

D'altro canto, per i Centri Universitari Sportivi, avere quali prestatori sportivi amatoriali collaboratori e tecnici incardinati, potrebbe in alcuni casi determinare una criticità, se non addirittura un ostacolo, e questo anche per gli interessati; infatti, molti atleti e tecnici dei CUS risultano beneficiari di borse di studio e di altre agevolazioni ed un diverso inquadramento potrebbe penalizzarli e comunque andrebbe a modificare la loro posizione presso l'ufficio del lavoro.

La situazione attuale, invece, che non comporta particolari adempimenti ed oneri fiscali e previdenziali per le parti, risulta particolarmente gradita ad atleti e tecnici del nostro mondo specialmente in applicazione della forma di collaborazione sportiva di cui all'art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR (redditi diversi senza particolari adempimenti previdenziali); tale configurazione permette loro di non sentirsi formalmente vincolati, e, pur "divertendosi" nell'espletamento dell'attività e collaborazione sportiva, di mantenere intatte le proprie

ambizioni professionali, completando il percorso di studi e diventando dei professionisti. Lo studente universitario, infatti, ha come obiettivo primario quello di laurearsi e di poter esercitare la professione prescelta (che non è necessariamente quella di diventare un lavoratore del CUS).

Per quanto sopra rinnoviamo l'apprezzamento per il Suo lavoro e ci permettiamo di proporre con il documento allegato delle brevi integrazioni a tre articoli della legge vigente, integrazioni che auspichiamo possano essere prese in considerazione.

Ringraziando per l'attenzione riservatoci, restiamo a disposizione, anche per una eventuale audizione se da Lei ritenuta opportuna, e porgiamo i più cordiali saluti.

Antonio Dima



<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>TESTO EMENDATO <sup>(1)</sup></b>
<p style="text-align: center;"><b>Titolo V</b>  <b>Disposizioni in materia di lavoro sportivo</b>  <b>Capo I</b>  <b>Lavoro sportivo</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Titolo V</b>  <b>Disposizioni in materia di lavoro sportivo</b>  <b>Capo I</b>  <b>Lavoro sportivo</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 25. Lavoratore sportivo</b>  <b>In vigore dal 2 aprile 2021</b></p> <p>1. È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29.</p> <p>2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'<i>articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile</i>, fatta salva l'applicazione dell'<i>articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81</i>.</p> <p>3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'<i>articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276</i>, fatta salva l'applicazione dell'<i>articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81</i>. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>4. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'<i>articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50</i>, convertito con modificazioni dalla <i>legge 21 giugno 2017, n. 96</i>.</p> <p>5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 25. Lavoratore sportivo</b>  <b>In vigore dal 2 aprile 2021</b></p>

TESTO VIGENTE	TESTO EMENDATO <sup>(1)</sup>
<p>6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'<i>articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i>, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali di cui all'articolo 29.</p> <p>7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, si applicano le pertinenti disposizioni del <i>decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</i>, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.</p> <p>8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, è effettuato nel rispetto delle disposizioni del <i>Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016</i>, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché del <i>decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</i>. In attuazione dell'<i>articolo 88 del Regolamento (UE) n. 679/2016</i>, norme più specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.</p>	
<p align="center"><b>Art. 26. Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo</b> <b>In vigore dal 2 aprile 2021</b></p> <p>1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli <i>articoli 4, 5, 13 e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300</i>, negli <i>articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604</i>, nell'<i>articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92</i>, negli <i>articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108</i>, nell'<i>articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223</i>, e</p>	<p align="center"><b>Art. 26. Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo</b> <b>In vigore dal 2 aprile 2021</b></p>

TESTO VIGENTE	TESTO EMENDATO <sup>(1)</sup>
<p>nel <i>decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23</i>.</p> <p>2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. E' ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. E' altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva. Non si applicano <i>gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81</i>.</p> <p>3. <i>L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300</i>, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.</p> <p>4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'<i>articolo 2123 del codice civile</i>.</p> <p>5. Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati.</p> <p>6. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.</p>	
<p><b>Art. 27. Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici</b>  <b>In vigore dal 2 aprile 2021</b></p> <p>1. Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici è regolato dalle norme contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disciplinato dai successivi commi del presente articolo.</p> <p>2. Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume</p>	<p><b>Art. 27. Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici</b>  <b>In vigore dal 2 aprile 2021</b></p>

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>TESTO EMENDATO <sup>(1)</sup></b>
<p>oggetto di contratto di lavoro subordinato.</p> <p>3. Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <p>a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;</p> <p>b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;</p> <p>c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.</p> <p>4. Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato.</p> <p>5. La società ha l'obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla stipulazione, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata per l'approvazione. Unitamente al predetto contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la società sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo.</p> <p>6. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.</p> <p>7. Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.</p>	
<p align="center"><b>Art. 28. Direttore di gara In vigore dal 2 aprile 2021</b></p> <p>1. Il contratto individuale col direttore di gara è stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva competente.</p>	<p align="center"><b>Art. 28. Direttore di gara In vigore dal 2 aprile 2021</b></p>
<p align="center"><b>Art. 29. Prestazioni sportive amatoriali</b></p>	<p align="center"><b>Art. 29. Prestazioni sportive amatoriali</b></p>

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>TESTO EMENDATO <sup>(1)</sup></b>
<p style="text-align: center;"><b>In vigore dal 2 aprile 2021</b></p> <p>1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.</p> <p>2. Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica l'articolo 36, comma 7. Quando le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'<i>articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</i>, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per l'intero importo.</p> <p>3. Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.</p> <p>4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'<i>articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117</i>.</p>	<p style="text-align: center;"><b>In vigore dal 2 aprile 2021</b></p> <p>1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.</p> <p>2. Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali <b><u>anche</u></b> in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica l'articolo 36, comma 7. Quando le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'<i>articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</i>, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per l'intero importo. <b><u>Le prestazioni sportive amatoriali di cui al presente comma e del precedente comma 1, rientranti nel limite reddituale citato, sono esentate dagli adempimenti previdenziali e assicurativi, salvo quanto previsto dal comma 4 del successivo art. 34 della presente legge, in riferimento all'art. 51 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.</u></b></p> <p>3. Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.</p> <p>4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'<i>articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117</i>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 30. Formazione dei giovani atleti</b> <b>In vigore dal 2 aprile 2021</b></p> <p>1. Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per garantire loro una crescita</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 30. Formazione dei giovani atleti</b> <b>In vigore dal 2 aprile 2021</b></p>

TESTO VIGENTE	TESTO EMENDATO <sup>(1)</sup>
<p>non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le società o associazioni sportive possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'<i>articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81</i>, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'<i>articolo 45 del medesimo decreto legislativo</i>. La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM-68 (Scienze e tecniche dello sport).</p> <p>2. Ai sensi dell'<i>articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81</i>, l'apprendistato di cui al comma 1 è attivato con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'<i>articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13</i>, nel rispetto dei requisiti, criteri e procedure dettati dalle norme che disciplinano i relativi percorsi di istruzione e formazione.</p> <p>3. Ai contratti di apprendistato di cui al primo comma non si applica l'<i>articolo 42, commi 3, 4 e 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81</i>. Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente. La società o associazione sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, è tenuta a corrispondere il premio di cui all'<i>articolo 31, comma 2</i>, in favore della diversa società o associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile.</p> <p>4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro</p>	



TESTO VIGENTE	TESTO EMENDATO <sup>(1)</sup>
<p>dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'<i>articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400</i>, sulla base di accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'<i>articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i>, sono definiti gli standard professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche di cui al comma 1. Tali decreti possono prevedere misure di agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di studio, incluso il riconoscimento di crediti formativi per l'attività sportiva, valida anche come attività di tirocinio-stage, ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio.</p> <p>5. Agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 26, commi 1 e 3, 32, 33, 34.</p> <p>6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi ai sensi dell'<i>articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400</i>, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'<i>articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i>, sono individuate ulteriori misure di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani atleti e linee guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti, tenendo conto delle Linee guida europee sulla doppia carriera degli atleti del 28 settembre 2012 e dei successivi documenti della Commissione europea.</p> <p>7. Con i decreti di cui al comma 6 possono essere stabilite forme e modalità di estensione alle altre Federazioni Sportive Nazionali delle misure di cui all'<i>articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9</i>, in tema di mutualità per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di atleti convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio, nonché misure mutualistiche per il reinserimento professionale dopo il termine della carriera sportiva.</p>	

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>TESTO EMENDATO <sup>(1)</sup></b>
<p><b>Art. 31. Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica</b>  <b>In vigore dal 2 aprile 2021</b></p> <p>1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2022. Le Federazioni Sportive Nazionali possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.</p> <p>2. Le Federazioni Sportive Nazionali prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:</p> <p>a) le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;</p> <p>b) le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.</p> <p>3. La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo.</p>	<p><b>Art. 31. Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica</b>  <b>In vigore dal 2 aprile 2021</b></p>
<p><b>Art. 32. Controlli sanitari dei lavoratori sportivi</b>  <b>In vigore dal 2 aprile 2021</b></p> <p>1. L'attività sportiva dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 25 è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate ed approvate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col</p>	<p><b>Art. 32. Controlli sanitari dei lavoratori sportivi</b>  <b>In vigore dal 2 aprile 2021</b></p>

TESTO VIGENTE	TESTO EMENDATO <sup>(1)</sup>
<p>Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'<i>articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i>, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>2. Le norme di cui al comma 1, devono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.</p> <p>3. La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura della società e associazione sportiva e, per i lavoratori sportivi autonomi, dagli sportivi stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la Federazione Sportiva Nazionale e la Disciplina Sportiva Associata. L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle singole Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate allo svolgimento dell'attività dei lavoratori sportivi.</p> <p>4. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle società e associazioni sportive.</p> <p>5. Le competenti Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli.</p> <p>6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni possono istituire appositi centri di medicina sportiva, nonché stipulare convenzioni con l'Istituto di Medicina dello Sport.</p>	
<p align="center"><b>Art. 33. Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori</b></p> <p align="center"><b>In vigore dal 2 aprile 2021</b></p> <p>1. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. L'idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo è certificata da un medico specialista in medicina</p>	<p align="center"><b>Art. 33. Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori</b></p> <p align="center"><b>In vigore dal 2 aprile 2021</b></p>

TESTO VIGENTE	TESTO EMENDATO <sup>(1)</sup>
<p>dello sport sulla scorta di indagini strumentali. La sorveglianza sanitaria del lavoratore sportivo, è compito del medico competente di cui all'<i>articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</i></p> <p>2. In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.</p> <p>3. Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento dell'indennità economica di malattia e per il finanziamento dell'indennità economica di maternità è pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della <i>legge 28 febbraio 1986, n. 41</i> e dall'<i>articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.</i>)</p> <p>4. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al <i>decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797</i> e dal <i>decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 13 maggio 1988, n. 153</i> con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti.</p> <p>5. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dall'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpl), di cui al Titolo I del <i>decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22</i>. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità erogate dalla predetta assicurazione è quella determinata dall'<i>articolo 2, commi 25 e 26 della legge 28 giugno 2012, n. 92</i>. I medesimi datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all'<i>articolo 2, commi 28 e 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92</i>.</p> <p>6. Fermo restando quanto previsto dalla <i>legge 17</i></p>	

TESTO VIGENTE	TESTO EMENDATO <sup>(1)</sup>
<p><i>ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.</i></p> <p><i>7. Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.</i></p>	
<p><b>Art. 34. Assicurazione contro gli infortuni</b> <b>In vigore dal 2 aprile 2021</b></p> <p>1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo, nonché la data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.</p> <p>2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione</p>	<p><b>Art. 34. Assicurazione contro gli infortuni</b> <b>In vigore dal 2 aprile 2021</b></p>

TESTO VIGENTE	TESTO EMENDATO <sup>(1)</sup>
<p>della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'<i>articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.</i></p> <p>3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'<i>articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.</i></p> <p>4. Per gli sportivi dei settori dilettantistici, di cui all'<i>articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,</i> che svolgono attività sportiva di carattere amatoriale, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo <i>articolo 51,</i> e nei relativi provvedimenti attuativi.</p>	
<p align="center"><b>Art. 35. Trattamento pensionistico</b> <b>In vigore dal 2 aprile 2021</b></p> <p>1. I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del <i>decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.</i> Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'<i>articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile,</i> operanti nei settori professionistici.</p> <p>2. Nei settori dilettantistici i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome o prestazioni autonome occasionali, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'<i>articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335</i> e della quale si applicano le relative norme.</p> <p>3. Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente decreto. Le stesse figure professionali già</p>	<p align="center"><b>Art. 35. Trattamento pensionistico</b> <b>In vigore dal 2 aprile 2021</b></p>

TESTO VIGENTE	TESTO EMENDATO <sup>(1)</sup>
<p>iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.</p> <p>4. Resta ferma la disciplina dell'assegno straordinario vitalizio «Giulio Onesti», di cui alla <i>legge 15 aprile 2003 n. 86</i> e ai relativi provvedimenti attuativi, in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro carriera agonistica, abbiano onorato la patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, e che versino in comprovate condizioni di grave disagio economico.</p> <p>5. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate.</p> <p>6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'<i>articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335</i>, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 10 per cento.</p> <p>7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome occasionali, iscritti alla gestione separata di cui all'<i>articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335</i>, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 20 per cento per l'anno 2022, in misura pari al 24 per cento per l'anno 2023, al 30 per cento per l'anno 2024, al 33 per cento per l'anno 2025.</p> <p>8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome, iscritti alla gestione separata di cui all'<i>articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335</i>, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 15 per cento per l'anno 2022, al 20 per cento per l'anno 2023, al 22 per cento per l'anno 2024, al 25 per cento per l'anno 2025.</p>	

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>TESTO EMENDATO <sup>(1)</sup></b>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 36. Trattamento tributario</b> <b>In vigore dal 2 aprile 2021</b></p> <p>1. L'indennità prevista dall'articolo 26, comma 4, è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'<i>articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</i>.</p> <p>2. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, è fatta salva l'applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al <i>decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</i>.</p> <p>3. Per l'attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti previste dall'articolo 26, comma 2, le società sportive debbono osservare le disposizioni del <i>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</i>, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'<i>articolo 148, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</i>.</p> <p>4. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'<i>articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</i>. Tale premio, qualora sia percepito da società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla <i>legge 16 dicembre 1991, n. 398</i>, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.</p> <p>5. Resta fermo quanto previsto dalla <i>legge 16 dicembre 1991, n. 398</i>, dall'<i>articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133</i>, fatta eccezione per i contratti di lavoro sportivo autonomo, e dall'<i>articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289</i>.</p> <p>6. La qualificazione come redditi diversi, ai sensi dell'<i>articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</i>, delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 36. Trattamento tributario</b> <b>In vigore dal 2 aprile 2021</b></p>



TESTO VIGENTE	TESTO EMENDATO <sup>(1)</sup>
<p>reddituale per l'esenzione di cui all'<i>articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica</i>. Ai sensi dello stesso <i>articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</i>, per «premi» e «compensi» «erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» si intendono gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive.</p> <p>7. La soglia di esenzione di cui all'<i>articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</i>, si applica anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici, quale che sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali.</p> <p>8. Resta fermo il regime speciale per i lavoratori sportivi rimpatriati, di cui all'<i>articolo 16, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147</i>, come modificato dal presente decreto.</p>	
<p><b>Art. 37. Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale</b></p> <p><b>In vigore dal 2 aprile 2021</b></p> <p>1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'<i>articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile</i>, e successive modifiche.</p> <p>2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'<i>articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38</i>.</p> <p>3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'<i>articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335</i>, secondo la relativa disciplina previdenziale.</p> <p>4. Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di cui all'<i>articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</i>, la qualificazione come redditi diversi si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione</p>	<p><b>Art. 37. Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale</b></p> <p><b>In vigore dal 2 aprile 2021</b></p> <p>1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'<i>articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile</i>, e successive modifiche.</p> <p>2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'<i>articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38</i>.</p> <p>3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'<i>articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335</i>, secondo la relativa disciplina previdenziale.</p> <p>4. Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di cui all'<i>articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</i>, la qualificazione come redditi diversi si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione</p>

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>TESTO EMENDATO <sup>(1)</sup></b>
<p>fiscale di cui all'<i>articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica</i>. Quando i compensi, le indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'<i>articolo 69, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</i>, le prestazioni di carattere amministrativo-gestionale sono considerate di natura professionale per l'intero importo.</p> <p>5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.</p> <p>6. Ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 35.</p>	<p>fiscale di cui all'<i>articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica</i>. <b><u>I suddetti rapporti, entro i limiti reddituali citati, sono esonerati dall'iscrizione alla gestione separata INPS e da ogni altro adempimento, ivi compresi quelli assicurativi e quindi esclusi quelli previsti al precedente comma 3 del presente articolo, a carico sia del lavoratore sia del committente, salvo quanto previsto dal comma 4 del successivo art. 34 della presente legge, in riferimento all'art. 51 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.</u></b> Quando i compensi, le indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'<i>articolo 69, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</i>, le prestazioni di carattere amministrativo-gestionale sono considerate di natura professionale per l'intero importo.</p> <p>5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.</p> <p>6. Ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 35.</p>
<p><b>Art. 38. Settori professionistici e dilettantistici In vigore dal 2 aprile 2021</b></p> <p>1. Sono professionistiche le discipline che conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. La qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica opera senza distinzione di genere. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.</p>	<p><b>Art. 38. Settori professionistici e dilettantistici In vigore dal 2 aprile 2021</b></p>
<p><b>Capo II Disposizioni a sostegno delle donne nello sport</b></p>	<p><b>Capo II Disposizioni a sostegno delle donne nello sport</b></p>
<p><b>Art. 39. Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili</b></p>	<p><b>Art. 39. Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili</b></p>

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>TESTO EMENDATO <sup>(1)</sup></b>
<p style="text-align: center;"><b>In vigore dal 2 aprile 2021</b></p> <p>1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il «Fondo per il professionismo negli sport femminili», di seguito denominato «Fondo», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.</p> <p>2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Federazioni Sportive Nazionali che intendono accedere al Fondo di cui al comma 1 devono deliberare, ai sensi dell'articolo 38, il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili che deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.</p> <p>3. Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma 2 possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:</p> <p>a) per l'anno 2020, per far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da Covid-19:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete;</li> <li>2) allo svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;</li> </ol> <p>b) per gli anni 2021 e 2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive;</li> <li>2) al reclutamento e alla formazione delle atlete;</li> <li>3) alla qualifica e alla formazione dei tecnici;</li> <li>4) alla promozione dello sport femminile;</li> <li>5) alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo;</li> <li>6) all'allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.</li> </ol> <p>4. Per le domande di cui al comma 3, lettera a), almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui al numero 2) della medesima lettera a). Per le domande di cui al comma 3, lettera b), almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui ai numeri 2) e 6) della medesima lettera b).</p> <p>5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'<i>articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400</i>,</p>	<p style="text-align: center;"><b>In vigore dal 2 aprile 2021</b></p>

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>TESTO EMENDATO <sup>(1)</sup></b>
<p>entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo comma, che costituiscono tetto di spesa.</p> <p>6. Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno avuto accesso al Fondo di cui al comma 1 presentano al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, ogni sei mesi, un resoconto sull'utilizzo delle risorse, sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle società e le associazioni degli allenatori.</p> <p>7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse derivanti dall'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, lettera d).</p>	
<p align="center"><b>Art. 40. Promozione della parità di genere In vigore dal 2 aprile 2021</b></p> <p>1. Le Regioni, le Province autonome e il CONI, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno.</p> <p>2. Il CONI stabilisce con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi informativi degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, mediante l'indicazione: a) delle varie aree e ruoli in cui promuovere l'incremento della partecipazione femminile; b) delle misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport. Decorso inutilmente il termine di sei mesi, il regolamento è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.</p> <p>3. Il CONI è tenuto a vigilare sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite.</p>	<p align="center"><b>Art. 40. Promozione della parità di genere In vigore dal 2 aprile 2021</b></p>
<p align="center"><b>Capo III Ulteriori disposizioni in materia di laureati in scienze motorie</b></p>	<p align="center"><b>Capo III Ulteriori disposizioni in materia di laureati in scienze motorie</b></p>
<p><b>Art. 41. Riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del</b></p>	<p><b>Art. 41. Riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del</b></p>

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>TESTO EMENDATO <sup>(1)</sup></b>
<p style="text-align: center;"><b>manager dello sport</b> <b>In vigore dal 2 aprile 2021</b></p> <p>1. Al fine del corretto svolgimento delle attività fisico motorie, anche di livello agonistico, e della tutela del benessere nonché della promozione di stili di vita corretti, sono istituite le figure professionali del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.</p> <p>2. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo di base è necessario il possesso della laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive (classe L-22). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo di base ha ad oggetto: a) la conduzione, gestione e valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo, ludico-ricreativo e sportivo finalizzate al mantenimento ed al recupero delle migliori condizioni di benessere fisico nelle varie fasce di età attraverso la promozione di stili di vita attivi; b) la conduzione, gestione e valutazione di attività per il miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico, nonché di personal training e di preparazione atletica non agonistica.</p> <p>3. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate è necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (classe LM-67). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate ha per oggetto: a) la progettazione e l'attuazione di programmi di attività motoria finalizzati al raggiungimento e al mantenimento delle migliori condizioni di benessere psicofisico per soggetti in varie fasce d'età e in diverse condizioni fisiche; b) l'organizzazione e la pianificazione di particolari attività e di stili di vita finalizzati alla prevenzione delle malattie e al miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico; c) la prevenzione dei vizi posturali e il recupero funzionale post-riabilitazione finalizzato all'ottimizzazione dell'efficienza fisica; d) la programmazione, il coordinamento e la valutazione di attività motorie adattate in persone diversamente abili o in individui in condizioni di salute clinicamente controllate e stabilizzate.</p> <p>4. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo sportivo è necessario il possesso della</p>	<p style="text-align: center;"><b>manager dello sport</b> <b>In vigore dal 2 aprile 2021</b></p>

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>TESTO EMENDATO <sup>(1)</sup></b>
<p>laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello sport (classe LM-68). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo sportivo ha ad oggetto: a) la progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle attività di preparazione atletica in ambito agonistico, fino ai livelli di massima competizione, presso associazioni e società sportive, Enti di Promozione Sportiva, istituzioni e centri specializzati; b) la preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all'agonismo individuale e di squadra.</p> <p>5. Per l'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport è necessario il possesso della laurea magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (classe LM-47). L'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport ha per oggetto: a) la programmazione e la gestione di impianti sportivi; b) la conduzione e la gestione delle strutture pubbliche e private dove si svolgono attività motorie, anche ludico-ricreative; c) l'organizzazione, in qualità di esperto e consulente, di eventi e manifestazioni sportive, anche ludico-ricreative.</p> <p>6. Con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano dovranno essere stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione, rispettivamente, di chinesiologo di base di cui al comma 2, chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate di cui al comma 3, di chinesiologo sportivo di cui al comma 4, e di manager dello sport di cui al comma 5.</p> <p>7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, sono dettate le disposizioni attuative concernenti il percorso formativo e l'individuazione del profilo professionale del chinesiologo di base, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.</p> <p>8. L'attività del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate e del chinesiologo sportivo può essere svolta anche all'aperto, strutturata in percorsi e parchi. Limitatamente alle attività eseguite presso le «palestre della salute», ove istituite, per l'offerta di programmi di attività fisica adattata e di esercizio fisico strutturato, il chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate collabora con medici specialisti in</p>	

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>TESTO EMENDATO <sup>(1)</sup></b>
<p>medicina dello sport e dell'esercizio fisico, in medicina fisica e riabilitativa e in scienze dell'alimentazione e professionisti sanitari, come il fisioterapista e il dietista.</p> <p>9. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono i requisiti strutturali e organici per la realizzazione dei percorsi, dei parchi e delle palestre della salute.</p>	
<p><b>Art. 42. Assistenza nelle attività motorie e sportive</b><b>In vigore dal 2 aprile 2021</b></p> <p>1. I corsi e le attività motorie e sportive offerti all'in-terno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità.</p> <p>2. Il chinesiologo deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla <i>legge 7 febbraio 1958, n. 88</i>, recante Provvedimenti per l'educazione fisica, o la laurea in scienze motorie di cui al <i>decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178</i>, recante Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'<i>articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127</i>, oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.</p> <p>3. L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.</p> <p>4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:</p> <p>a) le attività sportive agonistiche disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;</p> <p>b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, tra cui il ballo e la danza, nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.</p> <p>5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai trasgressori viene applicata, da parte del comune territorialmente competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro</p>	<p><b>Art. 42. Assistenza nelle attività motorie e sportive</b> <b>In vigore dal 2 aprile 2021</b></p>

TESTO VIGENTE	TESTO EMENDATO <sup>(1)</sup>
<p>a un massimo di 10.000,00 euro.</p> <p>6. Nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente, e, ai fini di adeguata prevenzione, di almeno un operatore in possesso del certificato Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D).</p>	
<p align="center"><b>Titolo VII</b> <b>Disposizioni finali</b></p>	<p align="center"><b>Titolo VII</b> <b>Disposizioni finali</b></p>
<p align="center"><b>Art. 51. Norme transitorie</b> <b>In vigore dal 25 luglio 2021</b></p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.</p> <p>2. Al <i>decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</i>:</p> <p>a) all'<i>articolo 17, comma 1, lettera f)</i>, le parole «indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'<i>articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91</i>» sono sostituite da «indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'<i>articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86</i>»;</p> <p>b) la lettera a) del comma 2 dell'<i>articolo 53</i> è sostituita dalla seguente: «a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali, oggetto di contratto di lavoro non subordinato, ai sensi del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'<i>articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86</i>»;</p> <p>c) il comma 3 dell'<i>articolo 53</i> è soppresso.</p> <p>3. All'<i>articolo 16, comma 5-quater, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147</i>, le parole «Per i rapporti di cui alla <i>legge 23 marzo 1981, n. 91</i>» sono sostituite dalle seguenti: «Per i rapporti di lavoro sportivo».</p>	<p align="center"><b>Art. 51. Norme transitorie</b> <b>In vigore dal 25 luglio 2021</b></p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.</p> <p>2. Al <i>decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</i>:</p> <p>a) all'<i>articolo 17, comma 1, lettera f)</i>, le parole «indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'<i>articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91</i>» sono sostituite da «indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'<i>articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86</i>»;</p> <p>b) la lettera a) del comma 2 dell'<i>articolo 53</i> è sostituita dalla seguente: «a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali, oggetto di contratto di lavoro non subordinato, ai sensi del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'<i>articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86</i>»;</p> <p>c) il comma 3 dell'<i>articolo 53</i> è soppresso.</p> <p>3. All'<i>articolo 16, comma 5-quater, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147</i>, le parole «Per i rapporti di cui alla <i>legge 23 marzo 1981, n. 91</i>» sono sostituite dalle seguenti: «Per i rapporti di lavoro sportivo».</p> <p><b><u>4. All'art. 69 comma 2 del TUIR le parole "nel periodo d'imposta a 10.000 euro." sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo d'imposta a 15.000 euro."</u></b></p>

(1) Da aggiungere testo in neretto sottolineato